

ALLEGATO "G" AL N.21039 DI RACC

**Statuto della fondazione di partecipazione
"VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELLA SOSTENIBILITÀ"**

=* =

Art.1 - Costituzione, denominazione, natura, sede e territorio di operatività, durata

1.1 - Viene costituita la fondazione di partecipazione denominata:

"Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità"

di seguito la Fondazione.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"VCMS".

1.2 - La Fondazione non persegue lo scopo di lucro, ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi della fondazione di partecipazione nell'ambito del genere di fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.

1.3 - La Fondazione ha sede legale a Venezia, presso Palazzo Cà Farsetti, San Marco 4136.

La Fondazione opera nell'ambito del territorio metropolitano, regionale, nazionale ed internazionale. Il Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con la maggioranza di cui al successivo articolo 14.5 dello Statuto, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici amministrativi e di rappresentanza (direzionali e operativi), sedi secondarie, filiali, succursali, delegazioni o unità locali, comunque denominati, per poter svolgere, sia le attività della Fondazione, sia attività di promozione e sviluppo di una consolidata rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione ("Sedi Secondarie e Rappresentanze").

1.4 - La Fondazione ha durata illimitata.

1.5 - Con deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo adotta un regolamento, al fine di definire l'assetto organizzativo e la dotazione organica per lo svolgimento delle attività finalizzate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

SCOPO E ATTIVITA'

Art.2 - Finalità della Fondazione

2.1 - La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la creazione, promozione, sviluppo del territorio e attuazione di un modello ambientale, economico, sociale e urbanistico volto allo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta che, tra l'altro, include il perseguimento di obiettivi di:

(i) transizione energetica verso forme di utilizzo di risorse e fonti di energia rinnovabili o naturali compatibili con la tutela dell'ambiente e la progressiva decarbonizzazione (ivi compresi l'idrogeno, il biometano e il bio-LNG), che includono, senza limitazione, la decarbonizzazione del sistema pro-

duttivo, della logistica e dei trasporti, interventi di mobilità sostenibile, attività di efficienza energetica nei processi industriali e nel settore edilizio e del riscaldamento, pubblico e privato;

(ii) sostenibilità ambientale nella gestione, smaltimento e riciclo dei rifiuti, così come nello svolgimento delle attività produttive, industriali, e artigianali, turistiche e/o commerciali e dei servizi, ivi inclusi i progetti di economia circolare;

(iii) difesa, valorizzazione, manutenzione e recupero del tessuto urbano, del territorio, del patrimonio idrico, dell'ecosistema lagunare e dell'ambiente in generale (ivi inclusa, senza limitazione, il sostegno, la gestione e la manutenzione dei canali, della rete fognaria e del litorale lagunare, così come degli interventi e delle infrastrutture di protezione o contenimento delle maree);

(iv) recupero, rilancio produttivo e sostenibilità ambientale di Porto Marghera e di altre aree produttive venete, compresi cluster e distretti logistici, ivi inclusa la creazione di un polo per attività di produzione e fornitura di idrogeno e altre forme di energia rinnovabili o naturali, nonché la realizzazione e gestione, anche sperimentale, delle relative infrastrutture e tecnologie;

(v) creazione, sviluppo, promozione e realizzazione di attività nel settore dell'istruzione, ivi inclusa la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria, e dell'alta formazione, di servizi formativi per occupati e inoccupati, nonché di attività di ricerca scientifica e/o applicata in qualsiasi materia, facoltà e settore scientifico-disciplinare, ivi inclusi, senza limitazione, l'insegnamento e lo studio interdisciplinare di materie aventi ad oggetto la sostenibilità, la transizione energetica, l'efficienza energetica, l'economia circolare e l'ambiente, con l'obiettivo di rendere Venezia un Campus internazionale di riferimento a livello globale nella formazione scolastica, accademica continua e nelle attività di ricerca in materia di sviluppo sostenibile;

(vi) cura, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, culturale, architettonico e paesaggistico di Venezia, della Laguna Veneta e del suo retroterra metropolitano;

(vii) promozione e attuazione di politiche, programmi e interventi di riqualificazione volte alla difesa di un piano di residenzialità, anche tramite agevolazioni e servizi per lavoratori e studenti, con l'obiettivo di promuovere e incentivare il popolamento di Venezia e della Laguna Veneta e di assicurare un futuro prospero alle comunità locali;

(viii) innovazione e digitalizzazione del territorio urbano e lagunare, delle attività produttive, commerciali, turistiche ed educative nel contesto del piano di rilancio sociale, economico e ambientale di Venezia e della Laguna Veneta;

(ix) promozione, avvio e sviluppo di imprese e start-up che

operano nei settori della sostenibilità ambientale, della transizione energetica, dell'efficienza energetica, dell'economia circolare, della digitalizzazione, della riqualificazione urbana e della coesione sociale, anche tramite la creazione e lo sviluppo di centri di innovazione, sviluppo e accelerazione ad esse dedicati;

(x) promozione, sviluppo e attuazione di un sistema turistico sostenibile, anche mediante la realizzazione di piattaforme digitali e altri strumenti volti a gestire e regolare i flussi turistici;

(xi) promozione dell'equità di genere e sociale e di politiche di coesione sociale;

(xii) creazione, promozione e attuazione di piani per il sostegno e lo sviluppo del commercio e dell'artigianato locale;

(xiii) promozione della legalità, dell'etica e del civismo.

(xiv) creazione di una rete di relazioni ed esperienze a livello internazionale tali per cui le attività promosse nel territorio di Venezia e del Veneto possano trovare confronto e riscontro nella comunità che a livello globale si occupa dei medesimi temi di sostenibilità secondo un approccio ESG (Environmental, Social and Governance), di modo che la Fondazione e le sue attività possano costituire un riferimento all'interno dei network maggiormente rilevanti.

Art.3 - Attività della Fondazione

3.1 - Per il perseguimento delle proprie finalità, nei limiti consentiti da leggi e regolamenti applicabili, la Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale che potranno essere svolte in tutti gli ambiti e settori ricompresi tra gli scopi della Fondazione di cui al precedente articolo 2 o comunque ad essi accessori, strumentali o complementari:

(i) progettare, realizzare, produrre, gestire, organizzare e promuovere, progetti, iniziative, beni e/o servizi; in particolare, promuovere progetti di valorizzazione del territorio regionale, relativi agli ambiti o settori di competenza, ricompresi tra gli scopi della Fondazione o comunque ad essi accessori, strumentali o complementari;

(ii) promuovere, finanziare e sostenere Università, ed istituzioni di alta formazione, dipartimenti, istituti, centri, laboratori e attività di ricerca, nonché corsi, master e qualsiasi attività di istruzione o formazione scolastica, universitaria o professionale;

(iii) collaborare e concludere convenzioni o accordi con lo Stato Italiano, Stati Stranieri, gli enti territoriali (ivi inclusi, senza limitazione, la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia), ed ogni altro ente, soggetto od organizzazione, pubblico o privato, nazionale, internazionale o sovranazionale, tra cui, senza limitazione, amministrazioni pubbliche, Università, dipartimenti, istituti, fondazioni, associazioni, società, persone giuridiche o fisiche;

(iv) istituire, organizzare, gestire, promuovere e finanziare convegni, congressi, seminari, incontri, manifestazioni, siano essi scientifici, culturali o divulgativi, nonché premi, concorsi, borse di studio e simili riconoscimenti;

(v) acquisire, conservare, tutelare, valorizzare e divulgare alla comunità scientifica o al pubblico - anche mediante la realizzazione di archivi tematici, piattaforme digitali o poli espositivi, temporanei o permanenti - il patrimonio culturale, tecnico e scientifico della Fondazione o di altri soggetti che con essa collaborano;

(vi) realizzare, organizzare e finanziare esposizioni, mostre, manifestazioni e altre attività culturali, tecniche, scientifiche, artistiche o divulgative;

(vii) promuovere e realizzare pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura (scritte, audiovisive o digitali), di carattere scientifico, tecnico, culturale o divulgativo;

(viii) promuovere la raccolta a qualunque titolo di fondi, donazioni, eredità, legati, contributi e finanziamenti, pubblici o privati, da destinare al perseguimento delle finalità della Fondazione;

(ix) organizzare incontri e corsi di approfondimento o aggiornamento, istituire, gestire, attuare ogni iniziativa diretta alla formazione, informazione, perfezionamento, riqualificazione, orientamento e aggiornamento professionale;

(x) promuovere e realizzare la massima correlazione e integrazione con enti pubblici e privati, a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, in particolare con quelli aventi scopi e finalità analoghi, sia nel campo della acquisizione, valorizzazione e gestione di attività di comune interesse, sia nell'ambito delle attività scientifiche, tecniche, culturali, promozionali, educative e di ricerca;

(xi) promuovere e condurre ricerche, studi, analisi e sondaggi sulle tematiche di maggiore interesse relativi agli ambiti o settori ricompresi tra gli scopi della Fondazione o comunque ad essi accessori, strumentali o complementari;

(xii) attivare ogni forma di collaborazione con enti, agenzie, organismi, organizzazioni ed istituzioni nazionali, europee ed internazionali per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.

Art.4 - Attività strumentali, accessorie, connesse e complementari

4.1 Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, la Fondazione, nei limiti consentiti da leggi e regolamenti applicabili, può:

(i) amministrare e gestire beni mobili o immobili di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o che saranno comunque posseduti o detenuti dalla Fondazione a qualunque titolo;

(ii) stipulare convenzioni, accordi e comunque i negozi giuri-

dici più idonei per l'affidamento ai Fondatori e/o terzi di parte dell'attività, secondo modalità che potranno essere definite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto;

(iii) raccogliere e gestire risorse di terzi da devolvere al sostegno delle proprie attività istituzionali, anche promuovendo eventi e campagne di promozione e sensibilizzazione;

(iv) stipulare o compiere ogni atto, accordo, contratto od operazione ritenuto utile o necessario al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, accordi di collaborazione, consulenza, locazioni d'opera, appalti di servizi, mutui, finanziamenti, anticipazioni, prestiti, di qualsivoglia natura e tipologia, contratti di conto corrente e altri contratti bancari, compravendite, acquisti, cessioni, costituzione di diritti reali o di godimento, ivi inclusa la costituzione di garanzie reali o personali, la conclusione di contratti di affitto o locazioni di qualsiasi genere, aventi ad oggetti beni mobili o immobili, partecipazioni, strumenti finanziari, crediti, aziende o rami di aziende e, più in generale, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, attiva o passiva;

(v) costituire, partecipare o assumere partecipazioni, interessenze e strumenti finanziari in società di persone o di capitali, imprese sociali o cooperative che svolgano attività coerenti con gli scopi perseguiti e le attività esercitate dalla Fondazione;

(vi) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, di qualsiasi genere (ivi inclusi enti filantropici e organizzazioni di volontariato), pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi o all'esercizio di attività coerenti con quelli della Fondazione;

(vii) partecipare in qualità di partner o di capofila, anche con budget proprio, a progetti a valere su bandi internazionali, nazionali o regionali;

(viii) svolgere ogni altro atto, operazione o attività che siano strumentali, connessi, accessori o complementari alle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione o al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il tutto con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, della concessione di finanziamenti tra il pubblico, dei servizi di investimento e di ogni altra attività riservata per legge.

PATRIMONIO, FONDO DI DOTAZIONE E FONDO DI GESTIONE

Art.5 - Patrimonio

5.1 - Il patrimonio della Fondazione è formato da:

(i) il fondo di dotazione che è costituito dagli apporti effettuati dai Fondatori;

(ii) contributi, elargizioni, versamenti, apporti, donazioni,

eredità e qualsiasi altra forma di attribuzione patrimoniale di denaro o beni, mobili o immobili, materiali o immateriali, ivi inclusi strumenti finanziari, aziende o rami di aziende, crediti, opere, servizi, prestazioni d'opera, collaborazioni e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica effettuati da Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori, nonché da altri enti, organizzazioni, società, persone giuridiche o fisiche, siano essi pubblici o privati, ove effettuati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

(iii) denaro, beni mobili o immobili di qualunque tipo, partecipazioni, strumenti finanziari, crediti, aziende o rami di aziende e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

(iv) contributi, elargizioni, versamenti, apporti, sussidi e qualunque altra forma di attribuzione patrimoniale effettuati in denaro o in natura dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da Stati stranieri, da enti territoriali, così come da ogni altro ente, soggetto od organizzazione, siano essi pubblici o privati (nazionali, internazionali o sovranazionali) che, in virtù di una deliberazione del Consiglio di Indirizzo (assunta con la maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto), sono destinati a incrementare il Patrimonio;

(v) rendite non utilizzate e proventi delle attività proprie che, in virtù di una deliberazione del Consiglio di Indirizzo (assunta con la maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto), sono destinate ad incrementare il patrimonio;

(vi) fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

(vii) messa a disposizione di spazi o strumentazioni, per la realizzazione di iniziative attinenti alle finalità della Fondazione.

In caso di apporti diversi dal denaro, deve essere redatta una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione che descrive l'oggetto dell'apporto e attesta che il valore dell'apporto è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del patrimonio della Fondazione.

5.2 - Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari e viene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività della Fondazione e il perseguimento dei propri scopi istituzionali, con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato, garantendone la continuazione nel tempo anche mediante la diversificazione degli investimenti.

5.3 - E' vietata la distribuzione, in qualunque modo, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori, Membri Onorari, lavoratori, collaboratori e componenti degli or-

gani sociali, anche in caso di recesso o esclusione, salvi i casi in cui la distribuzione non sia imposta per legge.

5.4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito in via maggioritaria da risorse provenienti da soggetti di diritto privato.

Art.6 - Fondo di gestione

6.1 - Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione è costituito da:

(i) contributi, versamenti, apporti, eventuali elargizioni, donazioni, eredità e qualsiasi altra forma di attribuzione patrimoniale in denaro e beni, mobili o immobili, materiali o immateriali, ivi inclusi strumenti finanziari, aziende o rami di aziende, crediti, opere, servizi e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica effettuati da Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori, nonché da altri enti, organizzazioni, società, persone giuridiche o fisiche, siano essi pubblici o privati, ove non siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio;

(ii) denaro, beni mobili o immobili di qualunque tipo, partecipazioni, strumenti finanziari, crediti, aziende o rami di aziende e qualsiasi altro utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

(iii) contributi, elargizioni, versamenti, apporti, sussidi e qualunque altra forma di attribuzione patrimoniale effettuati in denaro o in natura dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da Stati stranieri, da enti territoriali, così come da altri enti, soggetti od organizzazioni, siano essi pubblici o privati (nazionali, internazionali o sovranazionali), nella misura in cui non siano destinati a incrementare il patrimonio;

(iv) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse o complementari, così come ogni altra entrata o attribuzione patrimoniale di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

6.2 Le rendite e risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue finalità istituzionali.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art.7 - Fondatori

7.1 Sono fondatori i seguenti enti e soggetti (i "Fondatori"):

(ii) i seguenti enti pubblici territoriali (gli "Enti Territoriali"):

(b) la Regione del Veneto;

(c) il Comune di Venezia;

(iii) le seguenti istituzioni culturali e accademiche (le "Istituzioni Culturali-Accademiche"):

(a) Università Ca' Foscari Venezia;

(b) Università IUAV di Venezia;

- (c) Accademia di Belle Arti di Venezia;
- (d) Fondazione Giorgio Cini;
- (e) Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia;
- (iv) le seguenti imprese e associazioni imprenditoriali (i "Soggetti Imprenditoriali"):
 - (a) Confindustria Veneto;
 - (b) Snam S.p.A.;
 - (c) Assicurazioni Generali Società per Azioni;
 - (d) The Boston Consulting Group S.r.l.;
 - (e) Eni S.p.A.;
 - (f) Enel Italia S.p.A.

Art.8 - Co-Fondatori e Sostenitori e Membri Onorari

8.1 - Possono divenire "Co-Fondatori", mediante deliberazione del Consiglio di Indirizzo adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, gli enti, le società, le fondazioni, le associazioni, le Università, le organizzazioni e le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, italiane ed estere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione, mediante contributi o attribuzioni patrimoniali in denaro, beni mobili o immobili, aziende, rami di aziende, strumenti finanziari, crediti, opere, servizi e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica, nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Indirizzo mediante deliberazione adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, fermo restando che i contributi richiesti ai Co-Fondatori dovranno essere almeno pari al contributo iniziale al fondo di dotazione di minor valore tra quelli effettuati dai Fondatori.

I Co-Fondatori:

- (i) nominano 1 (un) componente del Consiglio di Indirizzo secondo quanto disposto dall'articolo 12.1-bis dello Statuto;
- (ii) designano 1 (un) componente del Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto disposto dal successivo articolo 19.3-bis dello Statuto.

8.2 - Possono assumere la qualifica di "Sostenitori" gli enti, le società, le fondazioni, le associazioni, le Università, le organizzazioni e le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, italiane ed estere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della Fondazione e ai suoi scopi mediante contributi o versamenti in denaro (una tantum o periodici), ovvero con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo mediante deliberazione adottata a maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto;

8.3 - I Sostenitori, previa loro domanda scritta di ammissione, sono ammessi quali membri della Fondazione con delibera del Consiglio di Indirizzo adottata a maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto. Qualora entro 90 giorni di calendario dal ricevimento della domanda scritta di ammissione

da parte della Fondazione il Consiglio di Indirizzo non si sia pronunciato, la domanda deve intendersi rigettata.

8.4 - La qualifica di Sostenitore permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

8.5 - Almeno una volta l'anno il Presidente della Fondazione mette a disposizione dei Sostenitori una relazione esplicativa al fine di fornire informazioni sull'attività della Fondazione.

8.6 - Il Consiglio di Indirizzo, mediante delibera adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, può prevedere con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento di Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

8.7 - Il Consiglio di Indirizzo, mediante delibera adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, può discrezionalmente attribuire la qualifica di "Membro Onorario" a tutti gli enti, le società, le fondazioni, le associazioni, le Università, le organizzazioni e persone giuridiche o fisiche, che:

(i) si sono distinte in modo particolare per avere sostenuto l'attività di promozione della Fondazione;

(ii) hanno profuso un rilevante impegno nel conseguimento dello scopo della Fondazione; o

(iii) hanno dato lustro alla stessa mediante la loro partecipazione all'attività della Fondazione, ovvero

(iv) la cui partecipazione o patrocinio alle attività della Fondazione può recare un evidente vantaggio per quest'ultima.

Art.9 - Esclusione e recesso.

9.1 - Il Consiglio di Indirizzo può deliberare, sentiti gli interessati mediante delibera adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, l'esclusione di uno o più Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori o Membri Onorari:

(i) per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni, i conferimenti e le prestazioni previsti dal presente Statuto, dai regolamenti della Fondazione o dalle deliberazioni degli organi della Fondazione;

(ii) per aver tenuto una condotta incompatibile con le finalità e il prestigio della Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli altri membri della Fondazione, ovvero quando il loro comportamento o la loro permanenza in seno alla Fondazione possa recare grave nocimento alla stessa e alla sua immagine; e

(iii) nel caso in cui tali Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari, ovvero i rappresentati da essi nominati o designati (anche in via congiunta) negli organi della Fondazione, abbiano compiuto, nello svolgimento delle attività con-

nesse direttamente o indirettamente alla Fondazione, violazioni di leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio che siano state accertate da sentenze (provvisoriamente esecutive o passate in giudicato) dell'Autorità Giudiziaria.

9.2 - Nel caso di enti, persone fisiche o giuridiche, soggetti o organizzazioni che ricoprano anche la qualifica di imprenditori, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- scioglimento e avvio della liquidazione;
- estinzione a qualsiasi titolo avvenuta;
- assoggettamento a procedure concorsuali.

9.3 - I Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando per i Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori il dovere di adempimento alle obbligazioni maturate sino a tale data. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Indirizzo della Fondazione con un preavviso di almeno 6 mesi prima della scadenza dell'esercizio. Esso avrà effetto comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua comunicazione. Il recesso non dà comunque titolo al recupero di quanto versato o apportato alla Fondazione.

9.4 - La perdita della qualità di Fondatore, Co-Fondatore, Sostenitore o Membro Onorario della Fondazione a seguito di esclusione o recesso, o a qualunque altro titolo, comporta automaticamente la perdita dei diritti amministrativi e di rappresentanza attribuiti dal presente Statuto (ivi incluso, senza limitazione, il diritto di designare propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo, nel Comitato di Gestione e nel Comitato Tecnico Scientifico).

ORGANIZZAZIONE

Art.10 - Organi, ineleggibilità e decadenza

10.1 - Sono organi della Fondazione:

- (i) il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- (ii) i Vice Presidenti del Consiglio di Indirizzo;
- (iii) il Consiglio di Indirizzo;
- (iv) il Comitato di Gestione;
- (v) il Comitato Tecnico Scientifico (anche "CTS");
- (v) il Presidente del Comitato di Gestione;
- (vi) il Collegio Sindacale; e
- (vii) il Revisore legale dei conti.

10.2 - Non possono rivestire cariche nell'ambito degli organi della Fondazione e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in una o più delle condizioni di cui all'art.2382 del codice civile.

10.3 - I componenti degli organi della Fondazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati negli organi della Fondazione e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previ-

ste dalla legge.

10.4 - Ai componenti del Collegio Sindacale si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

10.5 - A tutti gli organi della Fondazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla Legge 190/2012 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e conflitto d'interesse.

10.6 - La carica di componente del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione sono incompatibili tra loro e con quella di componente del Collegio Sindacale, del Comitato Tecnico scientifico, nonché con la carica di Revisore legale dei conti.

10.7 - Ogni organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla carica e adotta gli eventuali conseguenti provvedimenti. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

10.8 - I casi di conflitto di interessi e gli obblighi da essi derivanti sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo con le maggioranze di cui all'articolo 14.6 dello Statuto.

10.9 - Qualora il Presidente della Fondazione sia nominato tra i soggetti rientranti nel perimetro applicativo del D.Lgs n.39/2013 e alla legge 20 luglio 2004 n.215 e s.m.i. e l'esercizio delle sue attribuzioni dovesse rientrare nel perimetro applicativo del D.Lgs n.39/2013 e alla legge 20 luglio 2004 n.215 e s.m.i, questi assume la funzione di Presidente non esecutivo privo di poteri gestori e di rappresentanza e le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età anagrafica o nel caso in cui anche il Vice Presidente più anziano di età anagrafica rientri nel perimetro applicativo delle norme richiamate la funzione di Presidente verrà esercitato dall'altro Vice Presidente cui la normativa non si applichi.

10.10 - Le nomine e designazioni dei componenti degli organi della Fondazione che, secondo il presente Statuto, spettano alla Regione del Veneto sono di competenza della Giunta della Regione del Veneto.

Art.11 - Presidente ed i Vice-Presidenti della Fondazione

11.1 - Il Presidente del Consiglio di Indirizzo nominato ai sensi dell'articolo 12.1 è il Presidente della Fondazione (il "Presidente").

Il Presidente:

(i) cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione, nonché tra la Fondazione e Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari;

(ii) cura i rapporti istituzionali con lo Stato italiano, gli Stati stranieri, l'Unione europea, gli enti territoriali (ivi

incluso la Regione Veneta, la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia), le pubbliche autorità e altri enti pubblici;

(iii) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori dello stesso e provvede affinché tutti i consiglieri di indirizzo siano informati sulle materie da trattare ai sensi del successivo articolo 12 dello Statuto;

(iv) ha la legale rappresentanza della Fondazione e può nominare o revocare procuratori (anche ove non siano dirigenti o dipendenti della Fondazione) per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei propri poteri.

11.2 - In caso di assenza od impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età anagrafica nominato ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

Art.12 - Consiglio di Indirizzo- Composizione

12.1 - Fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli 12.1-bis, 12.3 e 12.6 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione è composto da n.14 (quattordici) consiglieri che sono nominati come segue:

(i) n.1 (uno) Consigliere è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

(ii) n.2 (due) Consiglieri sono nominati dagli Enti Territoriali come segue:

(a) n.1 (uno) Consigliere, nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Venezia;

(b) n.1 (uno) Consigliere è nominato dalla Regione del Veneto;

(iii) n.5(cinque) Consiglieri sono nominati dalle Istituzioni Culturali-Accademiche come segue:

(a) n.1 (uno) Consigliere è nominato dall'Università Ca' Foscari Venezia;

(b) n.1 (uno) Consigliere è nominato dall'Università IUAV di Venezia;

(c) n.1 (uno) Consigliere è nominato dall'Accademia di Belle Arti di Venezia;

(d) n.1 (uno) Consigliere è nominato dalla Fondazione Giorgio Cini Onlus;

(e) n.1 (uno) Consigliere è nominato dal Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia;

(iv) n.6 (sei) Consiglieri sono nominati dai Soggetti Imprenditoriali come segue:

(a) n.1 (uno) Consigliere è nominato da Confindustria Veneto-Federazione Regionale degli Industriali del Veneto;

(b) n.1(un) Consigliere è nominato da Snam S.p.A.

(c) n.1 (uno) Consigliere è nominato da Assicurazioni Generali Società per Azioni;

(d) n.1 (uno) Consigliere è nominato da The Boston Consulting Group S.r.l.;

(e) n.1 (uno) Consigliere è nominato da ENI S.p.A.;

(f) n.1 (uno) Consigliere è nominato da Enel Italia S.p.A.

12.1 bis - Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo approvi l'ammissione di uno o più Co-Fondatori ai sensi del precedente articolo 8 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo è composto da n.15 (quindici) componenti, di cui: (a) 14 (quattordici) componenti sono nominati secondo quanto disposto dal precedente articolo 12.1 dello Statuto; (b) 1 (uno) componente è nominato dal Co-Fondatore e, in caso di pluralità di Co-Fondatori, dalla maggioranza per teste dei Co-Fondatori, mediante decisione assunta con consultazione scritta, anche tramite mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione, che riveste la carica anche di Presidente del Consiglio di Indirizzo, è nominato dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'art.14.5 dello Statuto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, previo consenso della Regione del Veneto e del Comune di Venezia.

I n.2 (due) Vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, tra i consiglieri in carica, con la maggioranza di cui all'art.14.5 dello Statuto, uno su designazione della Regione del Veneto e uno su designazione del Comune di Venezia.

12.2 - I consiglieri sono nominati con atto scritto del Fondatore che ne ha diritto ai sensi dell'articolo 12.1 e durano in carica per il periodo determinato nell'atto di nomina comunque non superiore a 3 (tre) esercizi. I consiglieri, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rinnovabili per un ulteriore incarico.

12.3 - Nel caso in cui, alla scadenza della carica di uno o più consiglieri, uno o più Fondatori o Co-Fondatori aventi diritto non provveda alla nomina del consigliere ad esso spettante ai sensi del precedente articolo 12.1 e 12.1-bis dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo s'intenderà ridotto al numero dei consiglieri effettivamente nominati sino alla data in cui il consigliere o i consiglieri mancanti saranno nominati in conformità agli articoli 12.1 e 12.1-bis. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore o di un Co-Fondatore, decade dalla carica anche il consigliere da esso individualmente nominato e il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo s'intenderà ridotto ai consiglieri che restano in carica.

12.4 - Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta ad ogni Fondatore che ha concorso alla sua nomina o designazione, al Consiglio di Indirizzo, al Comitato di Gestione e al Presidente del Collegio Sindacale.

12.5 - Ciascun consigliere può essere revocato, con o senza giusta causa, (a) dal Fondatore o dal/i Co-Fondatore/i che lo hanno nominato ai sensi del precedente articolo 12.1 e 12.1-bis, ovvero (b) in caso di inadempimento ai propri doveri o giusta causa, sentito l'interessato. In entrambi casi la revoca è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza

qualificata di cui al successivo articolo 14.6 dello Statuto. Il consigliere revocato (con o senza giusta causa) non ha diritto al risarcimento del danno.

12.6 - In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri a qualunque titolo nel corso dell'esercizio (ivi incluso, senza limitazione, dimissioni, decadenza o revoca), salvo quanto disposto dall'articolo 12.3 dello Statuto, il consigliere cessato sarà sostituito da un nuovo consigliere nominato in conformità agli articoli 12.1 e 12.1-bis dal Fondatore o dal/i Co-Fondatore/i che hanno nominato il consigliere cessato. Le cause di cessazione dei consiglieri prima della scadenza del termine hanno effetto immediato. Ove il nuovo consigliere non venga nominato dal Fondatore o dal Co-Fondatore che ne ha diritto ai sensi degli articoli 12.1 e 12.1-bis dello Statuto entro 3 mesi dalla cessazione del consigliere cessato, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina del sostituto mediante deliberazione adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto. Il sostituto resterà in carica per il rimanente periodo di carica del consigliere cessato.

12.7 - La carica di consigliere è a titolo onorifico e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

12.8 - La disciplina dei rimborsi delle spese è demandata ad apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'art.14.6.

12.9 - Almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere rappresentati dal genere meno rappresentato. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Indirizzo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Art.13 - Consiglio di Indirizzo - Competenze

13.1 Il Consiglio di Indirizzo svolge la funzione di indirizzo e di supervisione strategica della Fondazione, nonché di coordinamento e supervisione delle attività del Comitato di Gestione. In particolare, ferme le competenze previste in altre disposizioni dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo, nel rispetto delle modalità e delle maggioranze di cui all'articolo 14 dello Statuto:

(i) approva eventuali modificazioni allo statuto della Fondazione, ivi compresa la trasformazione;

(ii) delibera in merito ai requisiti e all'ammissione di Co-Fondatori e Membri Onorari, nonché ai contributi e attribuzioni patrimoniali ad essi richiesti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto;

(iii) delibera in merito ai requisiti e all'ammissione dei Sostenitori, nonché ai contributi e attribuzioni patrimoniali ad essi richiesti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto;

(iv) delibera in merito all'esclusione di Fondatori, Co-

Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;

(v) delibera sulla destinazione degli utili e dell'avanzo di gestione e sull'incremento del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto;

(vi) nomina e revoca i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e il suo Presidente, stabilisce la durata del relativo incarico e ne determina la remunerazione secondo quanto disposto dall'articolo 19 dello Statuto;

(vii) revoca i componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione in caso di inadempimento o giusta causa ai sensi dell'articolo 12.5 dello Statuto e nomina i sostituti dei consiglieri cessati nel caso previsto dall'articolo 12.6 dello Statuto;

(viii) nomina i Consiglieri di Gestione e il Presidente del Comitato di Gestione, ne stabilisce la durata dell'incarico e la remunerazione, revoca i componenti del Comitato di Gestione secondo quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto;

(ix) delibera in merito all'eventuale adozione del Codice Etico e di regolamenti della Fondazione;

(x) delibera in merito alla costituzione, partecipazione, modificazione, cessazione o scioglimento di fondazioni, associazioni, società (di persone o di capitali), altri enti, patrimoni od organizzazioni e sull'esercizio di ogni diritto amministrativo e patrimoniale negli stessi da parte della Fondazione (ivi inclusi, senza limitazione, il diritto di voto o di nominare propri rappresentanti nei relativi organi collegiali e cariche);

(xi) approva il programma di indirizzo annuale e/o pluriennale della Fondazione, il bilancio previsionale annuale e/o pluriennale (incluse le relative variazioni) e gli eventuali piani strategici, scientifici, economici e/o finanziari proposti dal Comitato di Gestione;

(xii) approva il bilancio d'esercizio proposto dal Comitato di Gestione;

(xiii) approva le politiche di investimento del patrimonio della Fondazione proposte del Comitato di Gestione;

(xiv) delibera in merito all'istituzione o alla soppressione, in Italia e all'estero, di uffici amministrativi e di rappresentanza (direzionali e operativi), sedi secondarie, filiali, succursali, delegazioni o unità locali, comunque denominati;

(xv) delibera sulle operazioni che abbiano un controvalore pari o superiore a Euro 100.000,00 (centomila) proposte dal Comitato di Gestione;

(xvi) nomina e revoca i liquidatori e il Presidente del collegio dei liquidatori, ne determina il compenso e delibera sulla devoluzione del patrimonio della Fondazione all'esito della liquidazione secondo quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto;

(xvii) delibera sulle materie di cui agli articoli 2.1(v) e

2.1(vii) dello Statuto.

13.2 - Fermi i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Indirizzo dal precedente articolo 12 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo può delegare propri poteri e attribuzioni al Presidente e/ ad altri componenti del Consiglio di Indirizzo determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle attribuzioni delegate. Al Consiglio di Indirizzo spetta il potere di impartire direttive ai consiglieri delegati e avocare a sé atti o operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare o modificare le deleghe e i poteri attribuiti.

13.3 - Il Consiglio di Indirizzo può istituire comitati endo-consiliari a cui sono attribuite funzioni e attività istruttorie di supporto o comunque funzionali all'esercizio dei poteri e dei compiti attribuiti dallo Statuto e dalla legge al Consiglio di Indirizzo.

13.4 - Sulla base delle informazioni ricevute dal Comitato di Gestione, il Consiglio di Indirizzo valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, nonché il generale andamento della gestione.

13.5 - Ciascun consigliere può chiedere che in Consiglio di Indirizzo siano fornite informazioni sulla gestione della Fondazione da parte del Presidente del Comitato di Gestione.

Art.14 - Consiglio di Indirizzo - Funzionamento

14.1 - Il Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, il Vice-Presidente della Fondazione più anziano di età (ovvero, in caso di suo impedimento, l'altro Vice-Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo - il consigliere più anziano di età) convoca il Consiglio di Indirizzo, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia richiesto dalla legge o ne riceva domanda scritta di n. 3 consiglieri in carica. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio di Indirizzo e provvede affinché tutti i consiglieri siano informati sulle materie da trattare. Il Consiglio di Indirizzo è convocato per l'approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre di ogni anno. Viene altresì convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio della Fondazione, o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo è altresì convocato con cadenza quadrimestrale per l'informativa periodica da parte del Comitato di Gestione.

14.2 - La convocazione del Consiglio di Indirizzo è effettuata mediante posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro del ricevimento, spedita al domicilio di ciascun consigliere e dei sindaci effettivi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con le stesse modalità

entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Indirizzo potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando siano presenti tutti gli consiglieri in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi. Resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.

14.3 - Il Consiglio di Indirizzo può tenersi anche per video o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

14.4 - Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con maggiore anzianità anagrafica e, in caso di ulteriore assenza, dal secondo Vice Presidente. In caso di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal consigliere più anziano di età. Su proposta di chi presiede la riunione, il Consiglio di Indirizzo può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

14.5 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Fatta eccezione per le deliberazioni di cui al successivo articolo 14.6 dello Statuto, che sono soggette alle maggioranze qualificate ivi previste, le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Indirizzo.

14.6 - Sulle materie di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafi (i), (ii), (iv) e (xiii), e negli altri casi previsti in altre disposizioni dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Inoltre, sulle materie di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo (xvii), il Consiglio di Indirizzo delibera (a) a maggioranza assoluta dei presenti e (b) con il necessario voto favorevole dei consiglieri nominati dalle Istituzioni Culturali-Accademiche.

Art.15 - Comitato di Gestione

15.1 - Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15.8 dello Statuto, il Comitato di Gestione è composto da n.5 componenti (i "Consiglieri di Gestione").

15.2 - La durata della carica dei Consiglieri di Gestione è determinata dal Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con le maggioranze di cui all'articolo 14.6, fermo restando che in ogni caso la durata dell'incarico non potrà essere superiore a 3 (tre) esercizi.

I Consiglieri di Gestione sono nominati dal Consiglio di Indi-

rizzo, mediante deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art.14.6 dello Statuto, come segue:

(i) (a) 1 (uno) Consigliere di Gestione, su designazione della Regione del Veneto;

(b) 1 (uno) Consigliere di Gestione, su designazione del Presidente della Fondazione;

(c) 1 (uno) Consigliere di Gestione, su designazione del Comune di Venezia;

(ii) i restanti componenti del Comitato di Gestione sono nominati come segue:

(a) 1 (uno) Consigliere di Gestione, su designazione delle Istituzioni Culturali-Accademiche, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione, fermo restando che, in occasione di ciascuna nomina, le Istituzioni Culturali-Accademiche selezioneranno 1 (uno) candidato che sarà indicato a rotazione da un diverso Fondatore ricompreso nelle Istituzioni Culturali-Accademiche;

(b) 1 (uno) Consigliere di Gestione, su proposta a rotazione dei Soggetti Imprenditoriali, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Comitato di Gestione viene nominato dal Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art.14.6 dello Statuto, tra i Consiglieri di Gestione in carica, su proposta della Regione del Veneto, di concerto con il Comune di Venezia.

15.3 - I Consiglieri di Gestione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rinnovabili per un ulteriore mandato.

Alla scadenza del termine, il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Indirizzo secondo quanto disposto dall'articolo 15.2 dello Statuto. La cessazione dei Consiglieri di Gestione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Gestione è stato ricostituito interamente.

15.4 - Il Consigliere di Gestione che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta ad ogni Fondatore che ha concorso alla sua designazione, al Comitato di Gestione, al Consiglio di Indirizzo e al Presidente del Collegio Sindacale.

15.5 - Ciascun Consigliere di Gestione può essere revocato in qualunque tempo, con o senza giusta causa, mediante deliberazione del Consiglio di Indirizzo adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, (i) su richiesta dei Fondatori che lo hanno designato ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto, ovvero (ii) in caso di inadempimento ai propri doveri o giusta causa, sentito l'interessato.

Il Consigliere di Gestione revocato con o senza giusta causa non ha diritto al risarcimento del danno.

15.6 - In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri di Gestione a qualunque titolo nel corso dell'esercizio (ivi incluso, senza limitazione, dimissioni, decadenza o revoca), salvo quanto previsto all'articolo 15.8 dello Statuto, il Consigliere di Gestione cessato sarà sostituito da un nuovo Consigliere di Gestione nominato dal Consiglio di Indirizzo con le maggioranze di cui all'articolo 14.6 su designazione dei Fondatori che hanno designato il Consigliere di Gestione cessato ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto. Il sostituto resterà in carica per il rimanente periodo di carica del Consigliere di Gestione cessato.

15.7 - Ove invece venga meno la maggioranza dei Consiglieri di Gestione, l'intero Comitato di Gestione s'intenderà decaduto con effetto dal momento della sua intera ricostituzione. In tal caso, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Gestione secondo quanto disposto dall'articolo 15.2 dello Statuto. Dal momento in cui si è verificata la decadenza della maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione, i Consiglieri di Gestione rimasti in carica possono compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

15.8 - In caso di esclusione o recesso di un Fondatore, il Fondatore perde il diritto di designare i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione. Ove il Fondatore receduto o escluso sia un Ente Territoriale, decade dalla carica il Consigliere di Gestione da esso individualmente designato e il numero dei componenti del Comitato di Gestione s'intenderà ridotto in misura pari al numero dei Consiglieri di Gestione che sono così cessati. Ove invece il Fondatore receduto o escluso sia un'Istituzione Culturale-Accademica o un Soggetto Imprenditoriale: (a) si verifica la decadenza dalla carica del Consigliere di Gestione nominato con designazione determinante dell'Istituzione Culturale-Accademica o del Soggetto Imprenditoriale che ha perso la qualità di Fondatore, e (b) alla sostituzione del Consigliere di Gestione cessato, così come ad ogni successiva nomina, provvederà il Consiglio di Indirizzo con le maggioranze di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, su designazione della maggioranza per teste delle Istituzioni Culturali-Accademiche e dai Soggetti Imprenditoriali che restano Fondatori secondo quanto disposto dal precedente articolo 15.2(ii) dello Statuto.

15.9 - Il Consiglio di Indirizzo, all'atto della nomina dei componenti del Comitato di Gestione, ne determina il compenso mediante deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto.

15.10 - Almeno 2 (due) componenti del Comitato di Gestione devono essere appartenenti al genere meno rappresentato.

Art.16 - Il Presidente del Comitato di Gestione

16.1 - Al Presidente del Comitato di Gestione, oltre ai poteri e alle attribuzioni che possono essere ad esso delegate dal

Comitato di Gestione ai sensi del successivo articolo 17 dello Statuto, sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

(i) convoca, presiede, dirige e coordina i lavori del Comitato di Gestione secondo quanto disposto dal successivo articolo 18 dello Statuto;

(ii) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio di Indirizzo;

(iii) dirige e ha la responsabilità del personale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità, nei limiti dei poteri da lui esercitati e salve pertanto le responsabilità dei soggetti cui i poteri sono delegati;

(iv) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dalla Fondazione nei limiti dei poteri da lui esercitati e salve pertanto le responsabilità dei soggetti cui i poteri sono delegati;

(v) riferisce al Comitato di Gestione dell'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri, con periodicità almeno trimestrale;

(vi) partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Tecnico Scientifico.

16.2 - Il Presidente del Comitato di Gestione svolge, altresì, le funzioni di Direttore Generale.

16.3 - Il Presidente del Comitato di Gestione, nella sua qualità di Direttore Generale, è dotato dei poteri e delle attribuzioni ad esso delegate dallo Statuto, dal Consiglio di Indirizzo e dal Comitato di Gestione, nonché per il compimento di tutti gli atti che diano esecuzione alle deliberazioni assunte dal Comitato di Gestione e dal Consiglio di Indirizzo nell'ambito delle proprie rispettive competenze. Nei limiti dei poteri e attribuzioni ad esso delegati, il Presidente del Comitato di Gestione ha poteri di rappresentanza e può subdelegare, conferire, modificare, prorogare, rinnovare o revocare procure (speciali o generali) ad altri Consiglieri di Gestione, dipendenti o terzi

Art.17 - Comitato di Gestione - Competenze

17.1 - Il Comitato di Gestione è l'organo di gestione della Fondazione investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa, che dovranno essere esercitati secondo le direttive indicate dal Consiglio di Indirizzo. Il Comitato di Gestione compie tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni o necessari per il conseguimento degli scopi della Fondazione e l'esercizio delle sue attività, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Indirizzo, al Presidente ed ai Vice-Presidenti del Consiglio di Indirizzo e al Presidente del Comitato di Gestione (anche nella sua qualità di Direttore Generale).

17.2 - Al Comitato di Gestione, nell'ambito dei poteri di amministrazione da esso esercitati, spettano, senza limitazione alcuna, anche le seguenti competenze e attribuzioni che non

sono delegabili a uno o più Consiglieri di Gestione:

(i) predispone il progetto di bilancio previsionale annuale e pluriennale, e sue variazioni, il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

(ii) predispone il progetto del programma di indirizzo annuale o pluriennale della Fondazione degli eventuali piani strategici, scientifici, economici e/o finanziari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

(iii) predispone le politiche di investimento del patrimonio della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

(iv) organizza la gestione dell'attività della Fondazione mediante la ripartizione di funzioni, istituisce comitati o gruppi di lavoro, anche all'interno del Comitato di Gestione, con esclusione dei comitati consiliari istituiti dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 13.3 dello Statuto].

(v) sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo operazioni che abbiano un controvalore pari o superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

17.3 - Fermi i poteri attribuiti al Presidente del Comitato di Gestione e Direttore Generale dal precedente articolo 16 dello Statuto, il Comitato di Gestione può attribuire propri poteri e attribuzioni allo stesso Presidente del Comitato di Gestione e Direttore Generale e/o ad altri componenti del Comitato di Gestione, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle attribuzioni delegate. Al Comitato di Gestione spetta comunque il potere di impartire direttive ai Consiglieri di Gestione da esso delegati e avocare a sé atti o operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare o modificare le deleghe e i poteri attribuiti. Il Comitato di Gestione può conferire, modificare, prorogare, rinnovare o revocare poteri e procure (speciali o generali) ad altri Consiglieri di Gestione, dipendenti o terzi.

17.4 - Il Comitato di Gestione cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sia adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa e riferisce al Consiglio di Indirizzo e al Collegio Sindacale almeno ogni 4 (quattro) mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.

Art.18 - Comitato di Gestione - Funzionamento

18.1 - Il Presidente del Comitato di Gestione (ovvero, in caso di impedimento il Consigliere di Gestione più anziano di età) convoca il Comitato di Gestione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta da almeno 2 (due) Consiglieri di Gestione in carica. Il Presidente del Comitato di Gestione (ovvero, in caso di impedimento il Consigliere di Gestione più anziano di età) fissa

l'ordine del giorno, coordina i lavori del Comitato di Gestione e provvede affinché tutti i Consiglieri di Gestione siano informati sulle materie da trattare.

18.2 - La convocazione del Comitato di Gestione è effettuata mediante posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun Consigliere di Gestione e sindaco effettivo almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con le stesse modalità entro 1 (un) giorno prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Comitato di Gestione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando siano presenti tutti i Consiglieri di Gestione in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi. Resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.

18.3 - Il Comitato di Gestione può tenersi anche per video o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato di Gestione.

18.4 - Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente del Comitato di Gestione (oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere di Gestione più anziano di età).

18.5 - Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Gestione in carica. Su proposta di chi presiede la riunione, il Comitato di Gestione può nominare un segretario le cui funzioni sono definite nel regolamento di cui all'articolo 1.5. Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri di Gestione presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato di Gestione.

Art.19 - Comitato Tecnico Scientifico

19.1 - Il Consiglio di Indirizzo nomina il Comitato Tecnico Scientifico ("CTS") che, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 19.3-bis, è composto da n.10 (dieci) componenti, incluso il suo Presidente.

19.2 - La durata della carica dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è determinata dal Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con le maggioranze di cui all'articolo 14.6, fermo restando che la durata non potrà essere superiore a 3 (tre esercizi).

19.3 - I componenti del Comitato Tecnico Scientifico (i "Consiglieri del CTS") sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, come segue:

(i) n.6 (sei) componenti, tra cui il Presidente, su designazione dalle Istituzioni Culturali-Accademiche, con decisione assunta a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

(ii) n.2 (due) componenti, su designazione congiunta degli Enti Territoriali e del Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo italiano, con decisione assunta a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

(iii) n.2 (due) componenti, su designazione dei Soggetti Imprenditoriali, con decisione assunta a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

19.3 bis- Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo deliberi l'ammissione di uno o più Co-Fondatori ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il CTS risulterà composto da 11 (undici componenti), di cui (a) 10 (dieci) componenti nominati secondo quanto disposto dall'articolo 19.3 dello Statuto; (b) 1 (uno) componente nominato dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, su designazione del Co-Fondatore e, in caso di pluralità di Co-Fondatori, dalla maggioranza per teste dei Co-Fondatori, mediante decisione assunta con consultazione scritta, anche tramite mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

Fermo quanto disposto negli articoli 19.3 e 19.3-bis dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, può deliberare di ampliare la composizione del CTS con la nomina di uno o più componenti ulteriori (anche in aggiunta al componente nominato dal/i Co-Fondatore/i), al fine di inserire figure di spicco del mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale e finanziario di respiro nazionale ed internazionale. In tal caso, la composizione del CTS sarà aumentata in misura pari agli ulteriori Consiglieri del CTS che saranno così nominati dal Consiglio di Indirizzo.

19.4 - I Consiglieri del CTS scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rinnovabili per un ulteriore mandato. La cessazione dei Consiglieri del CTS per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il CTS è stato ricostituito.

19.5 - Il Consigliere del CTS che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al CTS, al Comitato di Gestione, al Consiglio di Indirizzo e al Collegio Sindacale, oltre che a ogni Fondatore che ha concorso alla sua designazione.

19.6 - Ciascun Consigliere del CTS può essere revocato in qualunque tempo, con o senza giusta causa, mediante deliberazione del Consiglio di Indirizzo adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, (i) su richiesta, ove applicabile, dei Fondatori o Co-Fondatori che lo han-

no designato ai sensi degli articoli 19.3 e 19.3-bis dello Statuto, oppure (ii) in caso di inadempimento ai propri doveri o giusta causa, sentito l'interessato. Il componente del CTS revocato (con o senza giusta causa) non ha diritto al risarcimento del danno.

19.7 - Se nel corso della carica viene a cessare per qualsivoglia motivo (ivi incluso, senza limitazione, per dimissioni, revoca o decadenza) uno o più Consiglieri del CTS, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 19.9 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo provvede alla sostituzione con le modalità di cui agli articoli 19.3 e 19.3-bis dello Statuto. La cessazione dei Consiglieri del CTS ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri del CTS.

19.8 - Ove invece venga meno la maggioranza dei Consiglieri del CTS, l'intero CTS s'intenderà decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di un nuovo Consiglio CTS, secondo quanto disposto dagli articoli 19.3 e 19.3-bis dello Statuto.

19.9 - In caso di esclusione o recesso di un Fondatore o di un Co-Fondatore: (a) il Fondatore o Co-Fondatore escluso o receduto perde il diritto di designare propri rappresentanti nel Comitato Tecnico Scientifico; (b) si verifica la decadenza dalla carica del Consigliere del CTS nominato con la designazione determinante degli Enti Territoriali e del Governo dell'Istituzione Culturale-Accademica, del Soggetto Imprenditoriale o del Co-Fondatore receduto o escluso; e (c) alla sostituzione del Consigliere del CTS cessato, così come ad ogni successiva nomina, provvederà il Consiglio di Indirizzo con le maggioranze di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, su designazione della maggioranza per teste degli Enti Territoriali, delle Istituzioni Culturali-Accademiche, dei Soggetti Imprenditoriali che restano Fondatori ovvero dei soggetti che restano Co-Fondatori secondo quanto disposto dai precedenti articoli 19.3 e 19.3-bis dello Statuto.

19.10 - Il Comitato Tecnico Scientifico:

(i) fornisce pareri consultivi e proposte non vincolanti al Comitato di Gestione e/o al Consiglio di Indirizzo in merito: (a) ai programmi di indirizzo annuale e/o pluriennale della Fondazione e agli eventuali piani strategici, scientifici, economico e/o finanziari che il Comitato di Gestione sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo; (b) alle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione che il Comitato di Gestione sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

(ii) elabora per il Consiglio di Indirizzo e/o il Comitato di Gestione analisi di scenario di breve, medio o lungo termine sugli sviluppi di scienze, tecnologie, ricerche e applicazioni in tutti gli ambiti e settori che sono utili o necessari al

perseguimento degli scopi della Fondazione e all'esercizio delle sue attività;

(iii) propone studi, ricerche, analisi, valutazioni e progetti in tutti gli ambiti e settori che sono utili o necessari ai fini del perseguimento degli scopi della Fondazione e dell'esercizio delle sue attività;

(iv) propone al Consiglio di Indirizzo e/o al Comitato di Gestione (a) specifiche attività, iniziative e programmi che ritiene utili o necessari ai fini del perseguimento degli scopi della Fondazione e dell'esercizio delle sue attività; (b) partnership nazionali o internazionali con enti, soggetti od organizzazioni pubblici o privati;

(v) riferisce al Consiglio di Indirizzo o al Comitato di Gestione su qualsiasi materia oggetto delle proprie competenze;

(vi) fornisce pareri non vincolanti sui temi della ricerca, dell'education e dei servizi agli studenti.

19.11 - Il Consiglio di Indirizzo, all'atto della nomina dei componenti del CTS e del suo Presidente, ne determina il compenso e ne disciplina i rimborsi delle spese, mediante delibera adottata con maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto.

19.12 - Il Presidente del CTS (ovvero, in caso di impedimento il Consigliere del CTS più anziano di età dell'organo) convoca il CTS, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta da almeno 2 (due) Consiglieri del CTS. Il Presidente (ovvero, in caso di impedimento, il Consigliere del CTS più anziano di età) fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché i Consiglieri del CTS siano informati sulle materie da trattare.

19.13 - La convocazione del CTS è effettuata mediante posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun Consigliere del CTS almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con le stesse modalità entro 2 (due) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il CTS potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando siano presenti tutti i suoi componenti. Resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.

19.14 - Le riunioni possono tenersi anche per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del CTS.

19.15 - Il CTS è presieduto dal suo Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere del CTS più anziano di età.

19.16 - Per la validità delle deliberazioni dell'organo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri del CTS in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri del CTS presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del CTS.

Art.20 - Collegio Sindacale

20.1 - Ferma restando la competenza della pubblica autorità circa la vigilanza sull'attività della Fondazione ai sensi di legge, il controllo sulla Fondazione è affidato a un Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

20.2 I componenti del Collegio Sindacale sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'art. 14.6 dello Statuto, come segue:

(i) 1 (uno) Sindaco Effettivo, che assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (uno) Sindaco Supplente, su designazione congiunta della Regione del Veneto e del Comune di Venezia;

(ii) 1 (uno) Sindaco Effettivo, su designazione congiunta delle Istituzioni Culturali-Accademiche, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

(iii) 1 (uno) Sindaco Effettivo, su designazione congiunta dei Soggetti Imprenditoriali, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

(iv) 1 (uno) Sindaco Supplente su designazione congiunta delle Istituzioni Culturali-Accademiche e dei Soggetti Imprenditoriali, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

20.3 - I componenti del Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili per un ulteriore mandato.

20.4 - I sindaci scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.5 - Se nel corso della carica vengano a cessare per qualsivoglia motivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, dimissioni, revoca o decadenza) uno o più sindaci effettivi, subentra (a) il sindaco supplente designato dagli Enti Territoriali nel caso di cessazione del sindaco effettivo da essi designato ai sensi del precedente articolo 20.2(i), ovvero (b) il sindaco supplente designato a maggioranza dalle Istituzioni Culturali-Accademiche e dai Soggetti Imprenditoriali ai sensi precedente articolo 20.2(iv) dello Statuto nel caso di cessazione di uno dei sindaci effettivi da esse designati ai sensi dei precedenti articoli 20.1(ii) o 20.1(iii). Il nuovo sindaco resta in carica sino alla nomina dei sindaci effettivi e sup-

plenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, che saranno nominati secondo quanto disposto dal precedente articolo 20.2 dello Statuto.

20.6 - All'atto della nomina viene stabilita la remunerazione del Collegio Sindacale per tutta la durata dell'incarico con decisione assunta dai Fondatori, a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

20.7 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul corretto perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i Sindaci Effettivi devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione, previa convocazione nei termini e con le modalità previste per i componenti degli organi medesimi.

20.8 Almeno 1 (uno) Sindaco Effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato. Per quanto qui non altrimenti disposto, si applica in quanto compatibile la disciplina stabilita dalla legge per i sindaci di società per azioni.

Art.21 - Disposizioni in tema di prevenzione della corruzione

21.1 - I Fondatori, i Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari e i rappresentanti da essi nominati o designati (anche in via congiunta con altri) all'interno della Fondazione, hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.

21.2 - Il Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, adotta regolamenti che contengono procedure per prevenire violazioni delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.

REVISIONE LEGALE, ESERCIZI E BILANCIO

Art.22 - Revisore legale dei conti

22.1 - La Fondazione è assoggettata alla revisione legale dei conti, che viene svolta da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, ai sensi del D.Lgs n.39/2010 ("Revisore").

22.2 - L'incarico al Revisore è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, con decisione assunta da tutti i Fondatori, a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione, previo invio della proposta motivata del Collegio Sindacale.

22.3 - La durata dell'incarico al Revisore Legale è di 3 (tre) esercizi, salvo diversa durata stabilita da norme inderogabili di legge, tempo per tempo vigenti.

22.4 - Unitamente al conferimento dell'incarico al Revisore, la medesima decisione così assunta determina altresì il corrispettivo spettante al Revisore per l'intera durata

dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

22.5 - La revisione legale è svolta in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n.39/2010, che trova applicazione, in quanto compatibile, per tutto quanto non altrimenti disposto dal presente Statuto.

Art.23 - Esercizi annuali e bilancio

23.1 L'attività della Fondazione è suddivisa in esercizi di durata annuale, che iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio, che dura dal riconoscimento della Fondazione sino al successivo 31 (trentuno) dicembre.

23.2 - Al termine di ogni esercizio, il Comitato di Gestione redige il progetto del bilancio di esercizio, con applicazione delle norme stabilite dalla legge per i bilanci di esercizio delle società per azioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo. Il bilancio di esercizio deve essere a tal fine inviato, unitamente alla relazione di revisione e al giudizio sul bilancio redatti dal Revisore, nonché alla relazione del Collegio Sindacale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio di Indirizzo, affinché egli possa tempestivamente convocare il Consiglio di Indirizzo, inviando copia dei documenti stessi a tutti i consiglieri.

23.3 - Saranno tenuti dalla Fondazione anche:

- il libro dei membri della Fondazione (indicanti i Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari);
- i libri delle adunanze e deliberazioni (a) del Consiglio di Indirizzo; (b) del Comitato di Gestione; (c) del Collegio Sindacale; e (d) del Comitato Tecnico Scientifico.

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.24 - Estinzione e devoluzione del patrimonio

24.1 - La Fondazione si scioglie nei casi e con le modalità, procedure e controlli previsti dalla Legge.

24.2 - All'estinzione il Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con la maggioranza ordinaria di cui all'articolo 14.5 dello Statuto, nomina il collegio dei liquidatori composto da tre liquidatori, designati come segue:

(i) 1 (uno) Liquidatore, con funzioni di Presidente del collegio dei liquidatori, è nominato dal Consiglio di Indirizzo, su designazione congiunta degli Enti Territoriali adottata a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

(ii) 1 (uno) Liquidatore è nominato dal Consiglio di Indirizzo su designazione congiunta delle Istituzioni Culturali-Accademiche, adottata a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

(iii) 1 (uno) Liquidatore è nominato dal Consiglio di Indirizzo su designazione congiunta dei Soggetti Imprenditoriali, adottata a maggioranza per teste mediante consultazione scrit-

ta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

24.3 - Il compenso dei Liquidatori è determinato dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto, per l'intera durata dell'incarico.

24.4 - Ferme rimanendo le inderogabili norme di Legge, ciascun Liquidatore può essere revocato in qualunque tempo, con o senza giusta causa, dal Consiglio di Indirizzo mediante deliberazione adottata con le maggioranze ordinarie di cui all'articolo 14.5 dello Statuto. Il Liquidatore revocato (con o senza giusta causa) non ha diritto al risarcimento del danno.

24.5 - In caso di cessazione dalla carica di uno o più Liquidatori prima dell'estinzione della Fondazione, essi sono sostituiti mediante nomina con le stesse modalità di cui al precedente articolo 24.2 su designazione dei Fondatori che hanno designato il Liquidatore o i Liquidatori cessati come ivi previsto.

24.6 - Il collegio dei Liquidatori è dotato di tutti i poteri per portare a compimento la liquidazione della Fondazione. Per il suo funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente Statuto per il Comitato di Gestione.

24.7 - Per quanto qui non altrimenti previsto, si applicano le norme dettate in merito alla liquidazione delle società di capitali ai sensi degli articoli 2485 e seguenti del Codice Civile, nei limiti di compatibilità con la disciplina legale delle fondazioni riconosciute e fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 24.8 in tema di devoluzione del patrimonio della Fondazione.

24.8 - I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo adottata a maggioranza semplice di cui all'articolo 14.5 dello Statuto, ad enti aventi finalità analoghe alla Fondazione in conformità alla normativa vigente.

Art.25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to Davide Ghisolfi

F.to Carraro Enrico

F.to Luca Zaia

F.to Brugnaro Luigi

F.to Antonio Marcomini

F.to Gelsomina Maisto

F.to Emma Ursich

F.to Vincenza Patrizia Rutigliano

F.to Fabio Moretti

F.to Renata Codello

F.to Nicola Lanzetta

F.to Benno Albrecht

F.to Ricci Giuseppe

F.to Giovanni Giol

F.to Claudio Togna

F.to Mirca Ragazzoni

F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio - L.S.